



*CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
TERZA COMMISSIONE*

CIRCOLARE n. 15098 del 30.11.1993
DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRAMUTAMENTI E DI
ASSEGNAZIONE PER CONFERIMENTO DI FUNZIONI

con integrazioni circolari del:

17.6.94-26.11.94-24.3.95-19.5.95-04.12.95-12.3.96-18.3.96-22.3.96A-22.3.96B-21.11.96-28.4.1997-20.5.97-16.7.98-
18.11.98-26.6.99-29.7.99-13.4.2000-9.5.2001-12.9.2001-25.9.02-6.12.02 - 7.3.03 - 2.4.03 - 16.4.03 - 12.6.03 - 17.7.03 –
16.3.04 – 15.6.04 –11.3.05 (delib. 23.2.05) - 15.4.05 (delib. 13.4.05) - (delib. 7.7.05) – (delib. 13.7.05) – (delib. 16.11.05) -
(delib. 13.3.07) - (delib. 30.5.07 V Comm.) - (delib. 28.5.08) - (7.1.09)

INDICE

Titolo I INDIVIDUAZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE E TRAMUTAMENTI	1
PAR. I Raggruppamento dei posti.....	1
PAR. II Unitarietà delle direttive in materia di assegnazioni e tramutamenti.....	2
PAR. III Pubblicazione delle sedi vacanti.....	2
PAR. IV Sedi a copertura urgente	3
PAR. V Requisiti e legittimazione per i tramutamenti e le assegnazioni a domanda.....	3
PAR. VI Revoca della domanda e della delibera.....	10
Titolo II DETERMINAZIONE DEI CRITERI.....	12
PAR. VII Attitudini	12
PAR. VIII Stato di salute del magistrato.....	14
PAR. IX Stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato.....	16
PAR. IX bis Stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato.....	17
PAR. IX ter Stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado.....	18
PAR. X Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.....	19
PAR. XI Ambito di applicazione motivi di salute e di famiglia	20
PAR. XII Merito.....	21
PAR. XIII Anzianità.....	22
PAR. XIV Criteri preferenziali	23
PAR. XIV BIS Tramutamenti ed assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.....	23
Titolo III TRAMUTAMENTI ED ASSEGNAZIONI AI POSTI ORDINARI	25
PAR. XV Assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.....	25
PAR. XVI Applicazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione	25

PAR. XVII Assegnazione a posti di consigliere di corte di appello e di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello	26
PAR. XVIII Assegnazione a posti di giudice di Tribunale e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale.....	30
PARAGRAFO XVIII bis Assegnazione a posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente.....	34
Titolo IV CONFERIMENTO DI FUNZIONI PARTICOLARI	38
PAR. XIX Funzioni semidirettive	38
PAR. XIX BIS Posti di sostituto della Direzione Nazionale Antimafia	40
Titolo V TRASFERIMENTI SPECIALI	42
PAR. XX Trasferimenti di ufficio disposti ai sensi della legge n. 356 del 1991	42
PAR. XXI Trasferimento d'ufficio per la copertura dei posti di magistrato corte appello privi di aspiranti ai sensi degli artt. 4 legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 10 legge 20 dicembre 1973, n. 831.....	42
PAR. XXII Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico	42
PAR. XXIII Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza disciplinare	43
PAR. XXIV Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa	44
PAR. XXV Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale.....	44
PAR. XXV bis Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale.	46
PAR. XXVI Assegnazione della sede ai magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.....	47
PAR. XXVII Richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero di Grazia e Giustizia...	48
PAR. XXVIII Magistrati collocati fuori ruolo e in servizio presso altri Ministeri o altri enti (es. Corte Costituzionale).....	49
Par. XXIX Magistrati collocati fuori ruolo come componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura.....	50
Par. XXX Magistrati segretari e dei magistrati addetti all'Ufficio Studi del Consiglio.....	50
PAR. XXXI Regola di interpretazione della disciplina del concorso virtuale.....	50

Titolo I
INDIVIDUAZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE E
TRAMUTAMENTI

PAR. I

Raggruppamento dei posti

1. Assegnazione e tramutamenti a posti ordinari.

I posti ordinari, equivalenti tra loro ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 24 maggio 1951 n. 392, così come modificati dall'art. 21 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, sono i seguenti:

- a) consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- b) consigliere e sostituto procuratore generale presso le corti di appello;
- c) giudice, sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali, giudice del lavoro, giudice degli uffici giudiziari minorili e di sorveglianza, magistrato distrettuale giudicante e requirente.

2. Conferimento di funzioni particolari.

Per alcuni specifici incarichi, non indicati dalla legge 24 maggio 1951 n. 392 tra quelli direttivi, è stabilita, in considerazione della particolare natura delle relative funzioni, una diversa e più congrua articolazione dei parametri rispetto alla generale disciplina in materia di assegnazione di posti ordinari.

Gli incarichi in questione sono:

[SOPPRESSE lett. a), b) e c)]

- a) **presidente di sezione di corte di appello e presidente di sezione di tribunale;**
- b) **avvocato generale e procuratore aggiunto della Repubblica presso i tribunali;**
- c) **presidente e presidente aggiunto della sezione g.i.p. presso i Tribunali;**
- d) sostituto alla Direzione Nazionale Antimafia.

3. Conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari

Il conferimento delle funzioni **ai magistrati ordinari** è regolato da criteri particolari in considerazione della peculiarità della loro posizione, non riconducibile alla disciplina generale.

4. Trasferimenti speciali.

I trasferimenti speciali possono essere così individuati:

a) trasferimenti di ufficio per la copertura dei posti di consigliere di appello e di cassazione privi di aspiranti (ai sensi degli artt. 4 legge 19 febbraio 1981 n. 27, 10 della legge 20 dicembre 1973 n. 831 e della legge n. 321 del 1991 modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 356), per soppressione di sede o per riduzione di organico, per incompatibilità o a seguito di sentenza disciplinare;

b) trasferimenti di ufficio nelle sedi a copertura urgente ai sensi del par. IV della presente circolare;

c) trasferimenti di ufficio ai sensi della legge 16 ottobre 1991 n. 321 (artt. 3-4-4 bis-4 ter-5) come modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 356;

d) trasferimenti dei magistrati che, di ufficio o a domanda, provengono da una delle sedi comprese nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 321/1991;

e) destinazioni al termine dell'aspettativa o conseguenti al richiamo in ruolo.

PAR. II

Unitarietà delle direttive in materia di assegnazioni e tramutamenti

Nonostante alcune disparità esistenti in ordine ai criteri indicati nelle diverse leggi succedutesi nel tempo per regolare la materia, la disciplina delle assegnazioni e dei tramutamenti deve considerarsi unitaria.

PAR. III

Pubblicazione delle sedi vacanti

1. Tutte le vacanze per le quali si ravviserà la necessità della copertura, in relazione anche alla situazione generale dell'organico della magistratura, saranno pubblicate nel B.U. del Ministero della Giustizia, salva la ipotesi prevista dall'art. 192 dell'ordinamento giudiziario, che dovrà comunque essere indicata in un provvedimento motivato.

2. In quest'ultima ipotesi, della vacanza dovrà essere data comunicazione a mezzo telex ai capi delle Corti di Appello, i quali ne daranno immediata notizia, con fonogramma o telefax, a tutti gli uffici del distretto affinché possano esserne informati tutti i magistrati.

3. La pubblicazione ordinaria delle vacanze dei posti non direttivi è disposta, di regola, due volte l'anno, nei mesi di aprile e novembre. Per gli uffici di magistrato distrettuale giudicante e requirente sarà valutata l'opportunità di pubblicazioni speciali pluriannuali.

4. L'elenco delle vacanze, all'atto della trasmissione al Ministero della G. con richiesta di pubblicazione, è contestualmente comunicato a mezzo telex ai Consigli giudiziari e depositato presso le segreterie delle Corti di Appello, le quali ne daranno immediata notizia a tutti gli uffici, affinché possano esserne informati tutti i magistrati.

5. Con lo stesso sistema sarà data comunicazione della data di pubblicazione del bollettino contenente l'elenco delle sedi.

6. Nel caso di vacanze prevedibili per il collocamento a riposo per limiti di età del titolare dell'ufficio, alla pubblicazione o all'interpello potrà procedersi anche nei novanta giorni precedenti.

PAR. IV

Sedi a copertura urgente

1. Contestualmente alla pubblicazione delle sedi già vacanti poste a concorso per tramutamento il Consiglio potrà:

a) pubblicare anche un elenco delle sedi per le quali si procederà a copertura senza ulteriore pubblicazione ove tali sedi si rendessero vacanti nel corso ed in ragione della medesima tornata di trasferimenti;

b) indicare, tra le sedi vacanti messe a concorso, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande, con il trasferimento di ufficio di coloro che avranno manifestato la loro disponibilità.

2. Per le sedi predette chiunque sia interessato può presentare domanda o prestare il proprio assenso ad un eventuale trasferimento di ufficio.

3. L'elenco delle sedi di cui al punto 1 sarà redatto in considerazione della necessità di garantire la funzionalità minima essenziale dell'ufficio in rapporto alle speciali esigenze correlate al tasso di sovraccarico del lavoro ed ai fenomeni di criminalità organizzata della zona.

4. Quando nel corso delle operazioni dell'ordinaria tornata di tramutamenti si dispone un trasferimento che rende scoperta una sede di cui al punto 1, alla copertura di quest'ultima si provvede immediatamente sulla base delle domande pervenute.

In mancanza di domande utili, a tali sedi, per esigenze di servizio, potranno essere trasferiti di ufficio i magistrati che abbiano manifestato il loro assenso.

PAR. V

Requisiti e legittimazione per i tramutamenti e le assegnazioni a domanda.

- 1.** Le domande di tramutamento e di assegnazione per conferimento di funzioni nonché le dichiarazioni di disponibilità al trasferimento di ufficio per le ipotesi regolate dal paragrafo IV della presente circolare, debbono essere compilate *e trasmesse via intranet*. Le domande ed i relativi allegati dovranno essere compilati e trasmessi in ogni loro parte secondo le specifiche istruzioni contenute nel bando di concorso e nel “vademecum” consultabile sul sito intranet WWW.cosmag.it Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore.
- 2.** La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione risultante dal bollettino.
- 3.** La domanda potrà essere inoltrata direttamente al Consiglio ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916.
- 4.** Nel caso in cui l'accoglimento della domanda di tramutamento determinerebbe il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle, l'interessato ha l'onere di richiedere al Consiglio Giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto ***dall'art. 13 co. 3 L. 111/07***, facendo riferimento nella domanda dell'avvenuto deposito della richiesta.
- 5.** Il parere sarà espresso con riferimento particolare alla idoneità dell'interessato per l'esercizio della diversa funzione e tenendo conto dello specifico posto richiesto.
- 6.** Il Consiglio Giudiziario formulerà il parere senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dalla data della istanza, trasmettendolo immediatamente al Consiglio Superiore con la specifica indicazione della domanda cui esso si riferisce.
- 7.** Il parere non è necessario nel caso in cui nel biennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, il Consiglio Giudiziario abbia espresso parere sulla idoneità del magistrato per l'esercizio delle funzioni cui aspira nello specifico posto richiesto; in tal caso il parere dovrà essere richiamato nella domanda.
- 8.** La mancata o tardiva richiesta del prescritto parere da parte dell'interessato non può ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto.
- 9.** Gli interessati sono tenuti, con la domanda e, comunque, non oltre la data della delibera del plenum, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto.
- 10.** L'inosservanza di tale onere va segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.
- 10bis.** Ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua

domanda e più di cinque domande di trasferimento, in modo da non averne più di cinque contemporaneamente efficaci, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

10ter. A seguito dell'unificazione degli uffici giudiziari di primo grado perdono efficacia tutte le domande di trasferimento presentate prima del 2 giugno 1999, ad esclusione di quelle relative a concorsi non ancora conclusi.

11. Nel caso di pluralità di posti richiesti con un'unica domanda, ovvero di più domande nell'ambito dello stesso concorso, l'ordine di preferenza è individuato dalla elencazione riportata nel modulo o, nel caso di più moduli, dalla loro successione.

12. In tutti i casi in cui l'ordine di preferenza non risulta efficacemente indicato l'aspirante potrà essere trasferito o assegnato ad uno qualsiasi dei posti indicati tenuto conto delle esigenze di servizio.

12bis. La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

12ter. La richiesta del c.d. "accantonamento" del posto equivale in ogni caso ad accettazione "con riserva", all'esito negativo per l'interessato della procedura relativa ad altri posti più ambiti.

13. Le domande conservano validità fino a che non vengano revocate espressamente con successiva dichiarazione, implicitamente con nuova domanda che non riproponga le precedenti, ovvero nelle forme di cui al successivo comma 3.

La revoca si intende relativa a qualsiasi domanda formulata per il posto a cui essa è riferita, a prescindere da una specifica pubblicazione.

La revoca formulata dall'interessato dopo **la proposta**, si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate o confermate, a prescindere da una specifica pubblicazione, che seguono nell'ordine di preferenza e relative a posti pubblicati col medesimo bando. **Rimangono invece ferme le domande per le quali è stato richiesto l'accantonamento.** La revoca formulata prima **della proposta** non produce alcun effetto in relazione alle altre domande.

14. La revoca della revoca si intende come domanda nuova.

Tuttavia il C.S.M. può tenerne conto ove - nell'ambito della medesima procedura concorsuale, considerate le necessità degli uffici interessati e ricorrendo prevalenti esigenze di

servizio - per lo stesso posto non vi siano altri aspiranti legittimati o, comunque, valutabili ai sensi dei successivi commi 22 e 24.

15. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento o la conferma fuori ruolo dall'organico della magistratura, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

16. L'eventuale documentazione, specificatamente indicata con la domanda, deve essere trasmessa al C.S.M. con le modalità e nei termini previsti nel bando di pubblicazione. E' facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento a documentazione già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento, secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di concorso.

17. L'interessato ha la facoltà di precisare o modificare l'ordine di preferenza, produrre o integrare la documentazione fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

18. I documenti presentati dopo la scadenza del termine non vengono presi in considerazione.

19. Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato ai successivi trasferimenti o assegnazioni, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il termine iniziale per calcolare la legittimazione per i magistrati che in data 1.6.1999 svolgevano le loro funzioni presso un ufficio soppresso è quello della data di immissione in possesso in tale ufficio.

20. Nel caso di pubblicazione anticipata per vacanza prevedibile, ai sensi del par. III punto 6, il periodo di permanenza deve essere calcolato dalla data di immissione in possesso alla data della effettiva vacanza.

21. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario *e dell'art. 13 co. 3 e 4 del D.Lvo n. 160/2006* il Consiglio procederà ad una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione.

22. Per i profili di buon andamento dell'amministrazione, nel caso di trasferimento d'ufficio comunque disposto, quando non è previsto dalla legge un periodo minimo di legittimazione per i trasferimenti successivi, il Consiglio si riserva di non accogliere le domande dei magistrati che occupino l'ufficio da meno di due anni, o di un anno e sei mesi per gli uditori giudiziari, salvo che sussistano prevalenti esigenze di copertura dell'ufficio richiesto, per il quale non siano state presentate altre domande utilmente valutabili.

23. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo ed assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in posizione equivalente, il periodo di

legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

24. Per i trasferimenti ai posti non richiesti da coprire con urgenza indicati nell'elenco formato ai sensi dell'art. 3 comma secondo della legge n. 321 del 1991 così come modificato dall'art. 3 della legge 8.11.1991 n. 356 il Consiglio, nel caso di pluralità di domande, procederà prima all'esame di quelle degli aspiranti legittimati e solo in mancanza valuterà le domande degli altri, escludendo gli aspiranti che non abbiano ancora maturato un anno di permanenza nella sede occupata, il cui trasferimento, in mancanza di ogni altro aspirante, potrà essere disposto solo in considerazione delle esigenze di servizio del posto da coprire ed avuto riguardo anche a quelle del posto che rimarrebbe scoperto in seguito al trasferimento dell'aspirante.

25. Un periodo minimo di permanenza nella sede non è richiesto per la partecipazione ai concorsi successivi nelle ipotesi previste dal par. XXI punto 1 in caso di assegnazione allo stesso ufficio di provenienza - anche in sovrannumero - o ad altro ufficio di eguale livello di funzioni della stessa sede, ovvero del medesimo distretto o di distretto viciniore.

26. Quando sia necessario rimuovere preventivamente, con urgenza, potenziali situazioni di incompatibilità che possono dar luogo all'apertura di una procedura di trasferimento d'ufficio (art. 2 legge guarentigie; artt. 18 e 19 ord. giud.), il Consiglio, nell'interesse dell'Amministrazione, provvede sulla domanda del magistrato indipendentemente dal decorso del termine di legittimazione.

A tal fine si procede con concorso virtuale.

L'urgenza è valutata in base agli atti prodotti, assunte informazioni e sentita la Commissione competente ad accertare l'eventuale incompatibilità, senza pregiudizio per gli adempimenti e le successive determinazioni di quest'ultima.

Le domande di trasferimento per handicap o per infermità del magistrato o del suo familiare sono valutate nei termini e con le modalità regolate dai paragrafi VIII, IX, IX *bis* e IX *ter*. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di destinare il magistrato che ha presentato istanza di trasferimento ai posti indicati nel paragrafo 28 a.

27. Qualora il trasferimento del magistrato venga determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento (art. 194 ord. giud.) sarà computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente.

27b. Qualora in ottemperanza del giudicato amministrativo od in via di autotutela si debba procedere a trasferimento di un magistrato verranno utilizzate le regole del concorso virtuale per la determinazione della sede di destinazione.

28a. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non potrà essere assegnato a posti con incarico semidirettivo, a posti di organico della Direzione nazionale antimafia, a posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione, a posti di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

28b. L'assegnazione per concorso virtuale ad un posto di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte è ammessa nel solo caso in cui il magistrato da trasferire per concorso virtuale provenga da un posto con qualifica di cassazione di un ufficio giudiziario di merito ovvero da destinazioni fuori ruolo che prevedano almeno la qualifica equiparata.

28c. L'assegnazione per concorso virtuale ad un posto di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale presso la corte di appello è ammessa anche nel caso in cui, essendo stato coperto il posto di provenienza, debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni semidirettive giudicanti o requiranti ovvero provenga da un posto direttivo per il quale è prevista la qualifica equiparata.

28d. Non si può dar luogo, in ogni caso, al concorso virtuale ove la destinazione a funzioni non giudiziarie non si sia protratta per almeno un triennio dalla presa di possesso. In tal caso il magistrato sarà riassegnato alle funzioni precedenti, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

28e. Il concorso virtuale verrà effettuato simulando la partecipazione dell'interessato agli ultimi concorsi svoltisi per il posto richiesto, attribuendogli i relativi punteggi, ora per allora.

Il posto sarà assegnato se l'interessato avrà riportato un punteggio equivalente alla media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi nei quattro anni precedenti. Nel caso in cui negli ultimi quattro anni sia stato espletato concorso reale e il procedimento di assegnazione del posto si sia concluso con la dichiarazione di "posto senza aspiranti" si attribuirà a tale concorso il punteggio di zero, ai fini del calcolo della media di cui sopra. Nel caso in cui negli ultimi quattro anni non sia stato espletato concorso reale, la simulazione avverrà con l'ultimo concorso effettuato ed il posto richiesto verrà attribuito solo qualora l'interessato ne risulti vincitore o primo degli esclusi.

28f. Non si dà mai luogo al concorso virtuale nei casi in cui sia in atto un concorso ordinario per il posto, diverso da quello di provenienza, indicato dal magistrato da ricollocare in ruolo.

Il concorso ordinario si intende in atto anche nel caso in cui siano scaduti i termini di proposizione delle domande ed il magistrato non dimostri di non aver potuto presentare

utilmente domanda indicando le ragioni sopravvenute che ne impongano l'immediato rientro in ruolo.

28g. Fino al quarto anno dall'entrata in vigore del D.lgs 160/2006 nel caso si debba procedere a concorso virtuale per il trasferimento a funzioni di secondo grado ai fini di non determinare un indebito vantaggio in favore di quanti accederanno a tale procedura in epoca immediatamente successiva alle modifiche dei punteggi di anzianità determinate dal D.L.vo citato, il calcolo del punteggio relativo all'anzianità del magistrato da trasferire dovrà essere effettuato in ragione dei punteggi maturati in relazione alla data del conseguimento della qualifica di magistrato di appello¹, secondo le previgenti disposizioni della presente circolare, e non già in ragione del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

28h. Fermi i limiti di cui al punto 28a non è consentito il concorso virtuale per l'assegnazione di funzioni di grado superiore a quelle esercitate prima del collocamento fuori ruolo salvi i casi in cui le precedenti funzioni o le funzioni svolte fuori ruolo siano già di grado superiore o alle stesse equiparate.

La predetta modifica non si applica alle domande di ricollocamento in ruolo già pendenti alla data di approvazione della stessa.

28 I. Sul sito intranet WWW.cosmag.it è istituita una sezione nella quale è inserito un elenco delle sedi vacanti non pubblicate, aggiornato ogni settimana.

Qualora un magistrato faccia domanda di ricollocamento o tramutamento con concorso virtuale in una di tali sedi, la domanda sarà segnalata al fianco della sede richiesta previa valutazione della competente Commissione; nei successivi 7 giorni qualunque altro interessato, che si trovi nelle condizioni previste per accedere al concorso virtuale, potrà proporre analoga domanda, al fine di concorrere con il primo aspirante.

Alla scadenza del termine, nel caso in cui siano presentate più domande per una stessa sede, il posto verrà assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato secondo le

¹ Si riporta di seguito la disciplina previgente in tema di punteggio di anzianità per l'assegnazione dei posti giudicanti e requirenti di secondo grado:

6. Anzianità

Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento della relativa qualifica da parte di ciascun aspirante (vedi par. XIII)

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 1

regole ordinarie, sempre che raggiunga il punteggio necessario calcolato ai sensi della precedente lettera E.

L'aspirante soccombente potrà presentare domanda per altro posto ovvero rinunciare al tramutamento tramite concorso virtuale.

Le domande di ricollocamento o tramutamento con concorso virtuale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione seguono il regime giuridico vigente al momento della presentazione della domanda; in caso di più domande pendenti per il medesimo posto questo verrà assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato.

PAR.VI

Revoca della domanda e della delibera.

1. La proposta di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni formulata dalla competente Commissione viene comunicata all'interessato a mezzo di telefono o telefax.

La proposta deve essere comunicata al magistrato – anche telefonicamente – il giorno successivo a quello dell'arrivo del fax presso l'ufficio, a meno che il dirigente dell'ufficio non comunichi che il magistrato sia legittimamente assente dal servizio. Il dirigente dell'ufficio provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, a trasmettere immediatamente al Consiglio l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, provvederà col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone immediatamente il Consiglio, con le stesse modalità.

1 bis. La proposta di trasferimento avviene mediante comunicazione a più interessati al medesimo ufficio che siano collocati in posizione utile di graduatoria e, se possibile, ad un numero di aspiranti pari almeno al triplo dei posti da coprire. Si osservano, per la comunicazione di tale proposta al magistrato e per la successiva attestazione dell'avvenuta comunicazione da trasmettere al Consiglio, le disposizioni di cui al precedente punto 1.

2. Il destinatario di tale proposta ha la facoltà di revocare l'istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni con dichiarazione che dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla comunicazione.

2 bis. La disciplina di cui ai punti 1, 1bis e 2 si applica salvo diversa disposizione contenuta nel bando di trasferimento.

Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

3. L'istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se, pervenuta prima dell'immissione in possesso nel posto di destinazione, non comporti la revoca della pubblicazione dell'ufficio di provenienza a meno che, nonostante la pubblicazione, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati al predetto ufficio.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente la revoca può essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o eccezionalmente per gravi ed imprevedibili circostanze sopravvenute attinenti la salute propria o dei prossimi congiunti o il lavoro del coniuge non legalmente separato nonché del convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti, e comunque non dipendenti dalla volontà del richiedente.

I motivi di servizio possono essere valutati solo qualora il posto di provenienza sia inserito nell'elenco delle sedi a necessaria copertura pubblicate nell'ultimo anno o sia stato bandito e non coperto in difetto di aspiranti legittimati.

Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni quando si sia proceduto a tramutamenti o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute.

L'accoglimento della domanda di revoca per motivi di servizio comporta che qualora vengano presentate dall'interessato richiedente domande di trasferimento nei successivi due anni dette domande potranno essere accolte solo per comprovate ragioni sopravvenute e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.

Titolo II

DETERMINAZIONE DEI CRITERI

PAR. VII

Attitudini

1. Premesso che i principi costituzionali di indipendenza ed imparzialità sono essenziali elementi di valutazione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e dell'attività professionale del magistrato, al momento della presentazione della domanda di tramutamento e/o di assegnazione ad un posto, il magistrato dovrà dichiarare quali incarichi extragiudiziari gli siano stati conferiti e di quali associazioni faccia o abbia fatto parte. La Commissione si farà, comunque, carico di tale accertamento.

Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni.

2. Si tiene innanzi tutto conto del giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, ai sensi del comma 15 art. 11 D.Lvo 5 aprile 2006 n. 160.

Esse vanno valutate:

a) con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione;

b) con riferimento alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri già espressi dai Consigli Giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli Giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti del Consiglio Superiore nonché dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato.

In riferimento ai concorsi per il conferimento di funzioni particolari di cui al titolo I, par. I, punto 2, qualora l'interessato nel triennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda non sia stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ha l'onere di richiederlo, entro il termine di scadenza della presentazione della domanda, al Consiglio Giudiziario, o agli altri organi competenti, che lo esprimeranno entro venti giorni corredandolo delle statistiche comparate e lo trasmetteranno al C.S.M. con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

3. Nella valutazione delle attitudini per l'assegnazione e i tramutamenti a posti di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nonché a posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di

Cassazione, il Consiglio terrà conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità ed, in particolare, una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

A tal fine costituiscono, pertanto, elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione della professionalità ai sensi della circolare n.20691 dell'8 ottobre 2007 – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

Nella valutazione si terrà conto dell'esercizio delle funzioni esercitate o dei compiti svolti per un periodo di tempo non inferiore a due anni quali magistrati di tribunale destinati alla Corte di Cassazione, magistrati addetti al Tribunale di prima istanza presso la C.E., alla Corte di Giustizia presso la C.E., alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, magistrati addetti alla Presidenza della Repubblica, magistrati addetti alla Corte Costituzionale, magistrati addetti all'Ufficio Studi o alla Segreteria del CSM, magistrati che abbiano esercitato le funzioni di componente del CSM.

All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la presenza di pubblicazioni di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione consiliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

Nella valutazione del profilo attitudinale si terrà altresì conto della partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal CSM, anche in sede decentrata.

4. Le funzioni di componente del C.S.M. sono valutate anche per le attribuzioni dei punteggi delle attitudini generiche e specifiche previsti in relazione all'esercizio di funzioni giudicanti, requirenti e semidirettive, esclusa ogni valutazione di merito sull'attività svolta in qualità di Componente del C.S.M..

5. I pareri [~~SOPPRIMERE~~ *“ordinari e speciali”*] dei Consigli Giudiziari dovranno essere redatti in conformità ai criteri di cui alla circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007.

6. Salvo che non sia diversamente disposto, il punteggio previsto per lo svolgimento di identiche o analoghe funzioni non viene attribuito qualora dagli accertamenti o dai documenti di cui al precedente punto 2 lett. b risulti che il magistrato non ha svolto le dette funzioni in modo positivamente apprezzabile.

7. L'esercizio anche di fatto di funzioni direttive e delle funzioni di cui al par. I punto 2, e l'attività svolta presso il Ministero della Giustizia, presso altri uffici - qualora l'incarico sia previsto per i magistrati dalla normativa in vigore - e presso il C.S.M., in qualità di segretario o di addetto all'ufficio studi, assumono rilievo come fonte di valutazione degli elementi attitudinali.

Le funzioni ispettive esercitate dai magistrati ai sensi della Legge 12.8.1962 n. 1311 sono considerate come requirenti. Per i magistrati chiamati a svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, altri Ministeri o Enti il periodo prestato fuori ruolo è equiparato alle ultime funzioni giudicanti o requirenti svolte.

7bis. Ai fini del conferimento delle funzioni particolari di cui al titolo I punto 2 e per l'assegnazione e i tramutamenti ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni, se si tratta di uffici per i quali è richiesta la quarta valutazione di professionalità, per almeno 10 anni, se si tratta di uffici per i quali è richiesta la terza valutazione di professionalità e per almeno 8 anni, se si tratta di uffici per i quali è richiesta la prima valutazione di professionalità.

Ai fini di cui al comma che precede, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione, all'Ufficio Studi o alla Segreteria del C.S.M., l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

8. Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'art. 3 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, non sia idoneo ad esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.

9. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione.

PAR.VIII

Stato di salute del magistrato

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

Le alterazioni dello stato di salute del magistrato, rilevanti ai fini della presente circolare, consistono:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata o che possa regredire o essere meglio contenuta nella sede richiesta;

a2) in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, cioè, in una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione e che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata o che possa regredire o essere meglio contenuta nella sede richiesta;

b) in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e, cioè, in una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (accertate nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104); ovvero in quelle integranti la qualifica di portatore di handicap, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. *a1)* e *a2)* comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso virtuale ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) e alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. *b)* - quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda

di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Le alterazioni dello stato di salute su indicate, i benefici derivanti dal tramutamento richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere oggettivamente riscontrabili e rigorosamente documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e, quanto al grado di invalidità ed alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'art. 21, comma 1, della legge 104 del 1992, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

PAR. IX

Stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato

1. Tipologia.

Le alterazioni dello stato di salute del coniuge, ovvero dei figli (anche naturali purché riconosciuti, adottivi o affidati) del magistrato, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza ovvero il trasferimento dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio contenuta nella sede richiesta; ovvero ancora quando possono essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tale da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. a1) e a2) comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento

anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso virtuale ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. b) – quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda e di ottenere il trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VIII.

PAR. IX bis

Stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

1.1. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, se con lui stabilmente conviventi da almeno un biennio, rilevano quando rendono particolarmente controindicata, nella sede occupata dal magistrato, la permanenza dei predetti congiunti; ovvero quando possono regredire o essere meglio contenuta nella sede richiesta. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

1.2. Le alterazioni dello stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, non conviventi, ovvero con lui stabilmente conviventi da meno di un biennio, rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una

situazione di assistenza continuativa, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo. Dette alterazioni dello stato di salute possono consistere:

a1) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

a2) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Benefici e procedure:

a) le alterazioni dello stato di salute di cui ai punti 1.1, lett. *a1)* e *a2)* e 1.2. lett. *a1)*, *a2)* [**SOPPRESSO “e b)”**] comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario, nonché – quando ricorra l'urgente necessità di provvedere – la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione; in tal caso si procederà con la procedura del concorso virtuale ed al magistrato interessato verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la documentata situazione di infermità;

b) le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1, lett. *b)* **ed al punto 1.2 lett.b)** – quando il magistrato interessato presti con attualità e continuità assistenza, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo e quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici) o servizi necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VIII.

PAR. IX ter

Stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado.

1. Tipologia delle situazioni rilevanti.

Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado, rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

2. Benefici e procedure:

Le alterazioni dello stato di salute di cui al punto 1- quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari), necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione - comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario, nonché la possibilità di avanzare domanda di trasferimento, anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che verrà assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

3. Accertamenti e documentazione.

Per l'accertamento e la documentazione delle infermità e degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo si rinvia al punto 3 del paragrafo VIII.

PAR. X

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare

1. Per essa deve intendersi la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

Il punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in **località collocata a non più di 100 Km dal luogo di residenza.**

In tale circostanza il punteggio verrà riconosciuto:

- a)** in caso di ricongiungimento al coniuge ed agli eventuali figli mediante trasferimento ad un ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafica dei familiari purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);
- b)** in caso di avvicinamento al luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli mediante tramutamento da un ufficio che disti più di 100 chilometri ad un ufficio che disti non oltre 100 chilometri (misurati come al capoverso che precede).

1bis. Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un Comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata di ufficio giudiziario, il punteggio verrà riconosciuto purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);

1ter. Le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento.

2. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato, il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, a condizione che entro tre giorni dalla comunicazione della proposta, venga presentato certificato di nascita o certificato che confermi lo stato di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

4bis. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.

5. Il punteggio di cui al comma 1 può essere riconosciuto anche per consentire il trasferimento di genitori separati, purchè residenti ad una distanza superiore ai 50 Km, onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.

6. I punteggi aggiuntivi verranno riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari determinato ai sensi del p. 1, ovvero ai fini di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli, attribuendo, nell'ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale, i punteggi di cui al presente paragrafo per il trasferimento in sedi ubicate ad una distanza non superiore ai 100 chilometri dal luogo di residenza dei familiari, prescindendo dal luogo ove è svolta l'attività in fuori ruolo ovvero dalla sede di servizio ove il magistrato prestava servizio prima del collocamento fuori ruolo.

7. I punteggi aggiuntivi non si applicano nell'ipotesi in cui il magistrato possa tornare al posto di provenienza nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'unità familiare.

PAR. XI

Ambito di applicazione motivi di salute e di famiglia

1. I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni non semidirettive di pari grado o di grado inferiore.

2. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi vengono attribuiti anche per il convivente che sia genitore dei figli del richiedente.

PAR. XII

Merito

1. Elementi rilevanti per la valutazione del merito sono:

a) l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria in particolare desunto dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici redatti secondo i modelli all'uopo predisposti dal Consiglio e da ogni altro elemento rivelatore della quantità e qualità dell'attività svolta, dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio, dalla assiduità e tempestività rivelata nell'espletamento del lavoro;

b) l'effettivo esercizio delle funzioni in una delle sedi o negli uffici di cui al par. IV o in una delle sedi o uffici indicati nell'elenco speciale di cui all'art. 3 comma secondo della legge n. 331 del 1991, così come modificato dalla legge n. 356 del 1991;

c) l'effettivo esercizio delle funzioni, come prima destinazione, in una delle sedi di cui al paragrafo IV o in una delle sedi individuate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio;

d) l'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale.

2. Nella valutazione del merito il Consiglio darà opportuna rilevanza alla operosità risultante, oltre che dal rendimento quantitativo, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, anche dalla difficoltà ed importanza degli affari trattati ed all'impegno profuso per superare difficoltà ambientali particolarmente gravi o difficoltà organizzative dell'ufficio o del servizio.

3. I suddetti elementi sono valutati anche con riferimento alla attività esercitata presso il Consiglio Superiore della Magistratura - in qualità di addetto all'ufficio studi o di segretario - presso la Corte Costituzionale e presso il Ministero della Giustizia, purchè tale attività non superi il periodo di cinque anni.

Il limite dei cinque anni non si applica per il servizio prestato prima della entrata in vigore della presente circolare.

4. Dell'attività espletata l'interessato potrà informare il Consiglio mediante l'allegazione di attestazioni, autorelazioni e rapporti informativi dei Capi degli uffici.

4bis Il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato ed alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporterà una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata.

PAR. XIII

Anzianità

L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato *ha conseguito la valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il conferimento delle funzioni corrispondenti al posto da coprire*, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, secondo le specifiche indicazioni previste nelle disposizioni che seguono:

- a) *per il conferimento delle funzioni giudicanti di primo grado (funzioni di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, funzioni di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione) e per il conferimento delle funzioni requirenti di primo grado (funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni) l'anzianità decorre dal decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario;*
- b) *per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado (funzioni di consigliere presso la corte di appello) e per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado (funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte di appello) l'anzianità decorre dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità;*
- c) *per il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale (funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia) –salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 14 D.l.vo 160/2006- l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità;*
- d) *per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità (funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione) –salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 14 D.l.vo 160/2006- e per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità (funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) –salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 14 D.l.vo 160/2006- l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità;*

PAR. XIV

Criteri preferenziali

1. Qualora l'applicazione dei criteri sopra enunciati comporti un risultato di perfetta parità, si rendono operanti solo i titoli preferenziali indicati dagli artt. 148 e 192 dell'Ord. Giud.
2. Nell'ipotesi che anche il ricorso a tali titoli non consenta di effettuare la scelta tra i vari aspiranti, costituirà elemento decisivo la posizione di ciascuno di essi nel ruolo di anzianità.

PAR. XIV BIS

Tramutamenti ed assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano

1. Per i tramutamenti e le assegnazioni per il conferimento di funzioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al DPR 26 luglio 1976 n.752 e successive modificazioni.
2. La legittimazione a partecipare al concorso per i posti ordinari di primo grado, appello [SOPPRESSO “e semidirettivi”] è limitata alle seguenti categorie di magistrati:
 - a) i vincitori del concorso speciale che svolgono le funzioni in loco e che abbiano maturato la legittimazione generale di cui all’art. 194 O.G.;
 - b) i vincitori del concorso speciale che si siano successivamente trasferiti presso altri uffici, diversi da quelli ubicati nella Provincia di Bolzano;
 - c) coloro che, oltre ad essere vincitori del concorso speciale, abbiano vinto anche quello ordinario e siano stati assunti in base a quest’ultimo;
 - d) coloro che hanno superato il concorso ordinario in magistratura anteriormente al 5 dicembre 1972.
3. Per i magistrati che hanno superato il concorso ordinario anteriormente al 5 dicembre 1972 il bilinguismo – da documentare in modo adeguato – costituisce requisito preferenziale nella scelta.
4. I posti pubblicati debbono essere ripartiti, nel bando, tra i diversi gruppi linguistici in misura proporzionale secondo i criteri previsti dalla normativa speciale, avuto riguardo alle piante organiche dei singoli uffici e tenuto conto del rapporto effettivo esistente tra i magistrati in servizio.
5. Al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, in caso di mancanza o insufficienza degli aspiranti della specifica categoria, all’assegnazione del posto o dei posti vacanti possono concorrere anche i magistrati che fanno parte degli altri gruppi linguistici, a parità di condizioni e secondo i parametri ordinari. In occasione dell’indizione

del successivo concorso speciale per *magistrato ordinario* o nelle successive delibere di tramutamento, verranno considerati i posti assegnati ai sensi del periodo che precede al fine di ristabilire il rapporto proporzionale tra i diversi gruppi.

Titolo III

TRAMUTAMENTI ED ASSEGNAZIONI AI POSTI ORDINARI

PAR. XV

Assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

1. Attitudini

a) elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità
sino a punti 6

b) lodevole esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti
punti 1

2. Merito

Impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria
sino a punti..... 3

3. Anzianità

L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento **della quarta valutazione di professionalità** (vedi par. XIII della presente circolare)

per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi
punti..... 0,50

fino ad un massimo di punti.....6

PAR. XVI

Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di Cassazione.

1. Attitudini

a) elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste
sino a punti 6

2. Merito

Impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria
sino a punti..... 3

3. Anzianità

L'anzianità deve essere calcolata dalla data *dal decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario* (vedi par.XIII della presente circolare)

per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 0,50

fino ad un massimo di punti..... 4

PAR. XVII

Assegnazione a posti di consigliere di corte di appello e di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello

1. Attitudini

A) Disposizioni generali

a) valutate, per i posti di consigliere di corte di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti..... 1

b) valutate, per i posti di consigliere di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito anche in diverso grado di giurisdizione per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti.....2

c) valutate, per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la D.N.A., per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto

punti.....1

d) valutate, per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la D.N.A., per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti

punti..... 2

e) valutate con riferimento all'esercizio di medesime funzioni (giudicanti o requirenti) nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti..... 2

f) valutate con riferimento all'esercizio di funzioni nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato

punti..... 1

g) valutate con riferimento alle specifiche doti di capacità del magistrato in relazione alle particolari esigenze dell'ufficio richiesto

fino a punti..... 3

Il punteggio di cui alla lett. a) non è cumulabile con quello di cui alla lettera b); il punteggio di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d); il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f).

Le funzioni di giudice istruttore sono considerate come giudicanti e requirenti; quelle di pretore sono considerate come giudicanti e requirenti se esercitate prima della istituzione delle procure circondariali, esclusi i periodi in cui il magistrato abbia svolto solo funzioni di pretore civile; le funzioni ispettive esercitate dai magistrati ai sensi della legge 12 agosto 1962 n. 1311 sono considerate come requirenti. Per usufruire del punteggio collegato alle specifiche attitudini, i magistrati che hanno esercitato le funzioni di pretore in data anteriore alla istituzione delle preture circondariali e quelli che hanno esercitato le funzioni di giudice istruttore prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o anche successivamente, per i processi da completare con il precedente rito, debbono allegare alla domanda autorelazione con l'indicazione dei settori di attività ai quali sono stati addetti.

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6, il punteggio previsto al punto 1 lettere a)b)c)d)e)f) non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

B) Posti di consigliere presso la sezione della Corte di Appello competente per le controversie di lavoro.

Sono da considerare come posti per le controversie di lavoro quelli previsti nell'organico predeterminato dal Consiglio e come tali assegnati.

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 art. 21 legge 11 agosto 1973 n. 533, le attitudini specifiche saranno così parametrize:

a) esercizio esclusivo **o prevalente** di attività giurisdizionale in materia di lavoro negli ultimi dieci anni

per i primi due anni punti..... 1

per ogni biennio successivo punti..... 0,50

fino a complessivi punti.....3

b) partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell'art. 21 legge 11 agosto 1973 n. 533
punti.....0,50

c) specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro, negli ultimi dieci anni.

fino a punti..... 2

E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lett. a), b) e c) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.

2. Stato di salute

Nel caso previsto dal par. VIII lo stato fisico del magistrato, avente le caratteristiche indicate nella parte generale, darà diritto a

punti..... 1

La condizione del portatore di handicap grave assicura la preferenza assoluta indicata par. VIII punto 2 solo se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

3. Stato di famiglia

Infermità dei familiari conviventi e/o comprovate esigenze di assistenza ad ascendenti, coniuge e figli, purchè ricorrano le condizioni previste dal par. IX.

punti..... 1

La condizione del familiare portatore di grave handicap assicura la preferenza assoluta indicata nel paragrafo IX punto 3 se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni, a meno che nella sede non vi siano disponibili posti di grado equivalente a quello esercitato.

4. Salvaguardia dell'unità familiare

(vedi paragrafi X e XI della circolare)

punti..... 1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

Le circostanze descritte ai punti 2, 3 e 4 comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nell'ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado.

5. Merito

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria

fino a punti..... 4

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui paragrafo IV (sedi a copertura urgente) o, a domanda, in una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 o di ufficio, ai sensi della legge n. 321 del 1991, se il trasferimento avvenga a diverso distretto.

per i primi quattro anni punti..... 1

per ogni anno successivo punti..... 0,50

punteggio massimo punti..... 3

Ai fini del punteggio per l'esercizio di funzioni in sedi comprese nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco.

c) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad uffici in grado di appello:

per ogni otto settimane.....0,10

per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio.....0,20

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venga inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.

Le circostanze sub b) e c) comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado.

6. Anzianità

Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento **della seconda valutazione di professionalità** (vedi par. XIII)

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 1

7. Cumulo dei punteggi aggiuntivi

I punteggi previsti dalle vigenti circolari in materia di sedi disagiate, stato di salute, salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, applicazione extradistrettuale sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo di punti cinque.

PAR. XVIII

Assegnazione a posti di giudice di Tribunale e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale

1. Attitudini:

A) Disposizioni generali

a) valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti)
punti..... 1

b) valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta
punti..... 1

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono cumulabili.

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6, il punteggio previsto sub A/a non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

B) Posti di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro.

Sono da considerare come posti per le controversie di lavoro quelli previsti nell'organico predeterminato dal Consiglio e come tali assegnati.

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 art. 21 legge 11 agosto 1973 n. 533, le attitudini specifiche saranno così parametrate:

a) esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente:

per i primi due anni punti..... 1

per ogni biennio successivo punti.....0,50

fino a complessivi punti..... 2

b) nei casi diversi da quelli di cui al capo a) esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici:

punti..... 1

c) partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell'art. 21 legge 11 agosto 1973 n. 533

punti..... 0,50

d) specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro.

fino a punti..... 2

E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lett. a), b) e c) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.

C) Posti di magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale.

La particolare natura delle funzioni demandata ai giudici di sorveglianza dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 impone che per la copertura di questi posti si dia particolare rilievo alle attitudini da valutare come segue:

a) esercizio attuale delle funzioni di magistrato di sorveglianza, dall'entrata in vigore della legge n. 354

per i primi due anni punti..... 1

per ogni biennio successivo punti..... 0,50

fino a complessivi punti..... 2

b) nei casi diversi da quelli di cui al capo a) esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di sorveglianza per almeno cinque anni negli ultimi quindici:

punti..... 1

c) specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste

fino a punti..... 2

E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alla lett. b) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.

D) Posti di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici giudiziari minorili.

La funzione di giudice o sostituto procuratore della Repubblica minorile assume le caratteristiche di esercizio di attività giudiziaria specializzata; appare opportuno per la copertura dei relativi posti dare rilievo al criterio attitudinale costituito dalla particolare competenza dell'aspirante nella materia minorile, con il seguente punteggio:

a) esercizio attuale di funzioni di giudice e/o di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni:

per i primi due anni punti.....1
per ogni biennio successivo punti.....0,50
fino a complessivi punti.....2

b) nei casi diversi da quelli di cui al capo a) esercizio pregresso di funzioni di giudice e/o di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per almeno cinque anni negli ultimi quindici:

punti..... 1

c) specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste

fino a punti..... 2

E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alla lett. b) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6, il punteggio previsto sub B/a C/a D/a non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

Il punteggio di cui alla lettera A/a si cumula con quelli di cui alle lettere B - C - D.

2. Stato di salute

Nei casi previsti dal par. VIII, punto 1, lettere a1) e a2), lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 2

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

3. Stato di famiglia

Nei casi previsti dal par. IX, punto 1, lettere a1) e a2), lo stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

Nei casi previsti dal par. IX bis, punti 1.1, lettere a1) e a2) e 1.2., lettere a1) e a2) lo stato di salute del genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

[SOPPRESSO “Nei casi previsti dal par. IX bis, punto 1.2. lettera b) lo stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 2.”]

I punteggi su indicati, relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari, sono fra loro cumulabili, fino ad un massimo di 3 punti.

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato con familiare portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

4. Salvaguardia dell'unità familiare

(vedi paragrafi X-XI)

punti.....1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Merito

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria

fino a punti.....3

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente) anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per il primo quadriennio punti..... 2

per ogni anno successivo punti..... 1

punteggio massimo punti..... 4

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco secondo quanto precisato dalla circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 nel paragrafo 9F.

c) effettivo esercizio delle funzioni, come prima destinazione in una delle sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio con le specificazioni di cui al paragrafo 9F della circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per ogni anno successivo ai primi due1
punteggio massimo.....2

Detti punteggi possono essere riconosciuti anche in caso di permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più di uno degli uffici di cui alle sedi sopra individuate.

d) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale:

per ogni otto settimane.....0,10
per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio.....0,20

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venisse inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.

6. Anzianità

Per i posti di primo grado, l'anzianità va calcolata dalla data *del decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario* (vedi par. XIII)

Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 1

7. Cumulo dei punteggi aggiuntivi

I punteggi previsti dalle vigenti circolari in materia di sedi disagiate, stato di salute, salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, applicazione extradistrettuale sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo di punti cinque.

PAR. XVIII bis

Assegnazione a posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente

1) Attitudini

a) valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti)

punti..... 1

b) valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta

punti..... 1

I punteggi di cui ai punti a) e b) sono cumulabili.

In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6, il punteggio previsto sub a non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Stato di salute

Nei casi previsti dal par. VIII, punto 1, lettere a1) e a2), lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 2

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

3. Stato di famiglia

Nei casi previsti dal par. IX, punto 1, lettere a1) e a2), lo stato di salute del coniuge e dei figli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

Nei casi previsti dal par. IX bis, punti 1.1, lettere a1) e a2) e 1.2., lettere a1) e a2) lo stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 1.

[SOPPRESSO “Nei casi previsti dal par. IX bis, punto 1.2. lettera b) lo stato di salute dei genitori e dei fratelli del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, darà diritto a punti 2.”]

I punteggi su indicati, relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari, sono fra loro cumulabili, fino ad un massimo di 3 punti.

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato con familiare portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

4. Salvaguardia dell'unità familiare

(vedi paragrafi X-XI)

punti..... 1

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età inferiore ai tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni il punteggio è aumentato di 0,50 punti.

Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Merito

a) impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria

fino a punti..... 3

b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente) anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per il primo quadriennio punti..... 2

per ogni anno successivo punti..... 1

punteggio massimo punti..... 4

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco secondo quanto precisato dalla circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 nel paragrafo 9F.

c) effettivo esercizio delle funzioni, come prima destinazione, in una delle sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio con le specificazioni di cui al paragrafo 9F della circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per ogni anno successivo ai primi due1

punteggio massimo.....2

Detti punteggi possono essere riconosciuti anche in caso di permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più di uno degli uffici di cui alle sedi sopra individuate.

d) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale:

per ogni otto settimane.....0,10

per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio.....0,20

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venisse inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.

6. Anzianità

Per i posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente (posti di primo grado), l'anzianità va calcolata dalla data *del decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario* (vedi par. XIII)

Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi

punti..... 1

7. Cumulo dei punteggi aggiuntivi

I punteggi previsti dalle vigenti circolari in materia di sedi disagiate, stato di salute, salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, applicazione extradistrettuale sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo di punti cinque.

Titolo IV

CONFERIMENTO DI FUNZIONI PARTICOLARI

modifica apportata su proposta della Quinta Commissione deliberata nella seduta del 30 aprile 2008

[“PAR. XIX

Funzioni semidirettive

1. Gli incarichi di cui al par. I punto 2 vengono considerati separatamente soltanto allo scopo di regolare in maniera più adeguata il loro conferimento.

2. Nei concorsi per la copertura di questi posti il Consiglio, anche ai fini della applicazione della disposizione del paragrafo VII punto 9, valuterà i requisiti di idoneità specifici per l'esercizio delle funzioni del posto da coprire anche mediante ricorso a forme ulteriori di verifica (audizioni, richiesta di pareri ad hoc ai Consigli Giudiziari ecc.), specie quando lo richieda la particolare complessità delle situazioni che interessano le sedi giudiziarie in cui si trovano i posti da ricoprire (ad es. gravi fenomeni di criminalità organizzata).

3. Per i profili di buon andamento dell'amministrazione, in sede di conferimento di uffici semidirettivi il Consiglio si riserva di valutare l'idoneità degli aspiranti che per effetto del raggiungimento del limite di età non possono assicurare una permanenza del nuovo incarico per almeno tre anni, calcolato tale periodo con riferimento alla data di scadenza del termine per la domanda.

Sono esclusi dalla nomina gli aspiranti che non si impegnino con atto sottoscritto, a risiedere effettivamente nella sede da ricoprire.

4. La quantificazione parametrica per gli incarichi indicati nel paragrafo I punto 2 è la seguente:

a - attitudini

- valutate secondo i criteri generali di cui al par. VII punti 1-2-3-4 con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desumibile anche dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni e/o settori diversi di attività

fino a punti 4

Non sono attribuibili frazioni di punto.

- valutate con riferimento a specifiche esperienze maturate attraverso l'esercizio per almeno otto negli ultimi venti anni di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire

fino a punti 2

Le funzioni di giudice istruttore sono considerate analoghe anche a quelle requirenti.

Il punteggio previsto per l'equivalenza delle funzioni viene attribuito solo qualora risulti che il magistrato ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

b - merito

1) impegno particolare, anche sotto il profilo della preparazione professionale, dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria

fino a punti 4

Non sono attribuibili frazioni di punto.

2) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente) o, a domanda, in una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 o di ufficio, ai sensi della legge n. 321 del 1991

per i primi quattro anni punti..... 1

per ogni anno successivo punti..... 0,50

punteggio massimo punti..... 3

Se il posto da coprire è in una sede indicata nell'elenco formato ai sensi del par. IV della presente circolare o in quello formato ai sensi del comma secondo dell'art. 3 della legge n. 321 del 1991, il punteggio è raddoppiato.

Ai fini del punteggio per l'esercizio di funzioni in sedi comprese nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco.

c - anzianità

(vedi paragrafo XIII)

- per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) fino al settimo, per i posti di appello, e fino all'ottavo, per i posti di cassazione, dalla data di nomina di ciascun aspirante nella categoria corrispondente al posto da coprire

punti 1

- per ogni anno successivo (o frazione di anno superiore a sei mesi)

punti 0,50

con il limite di punti dieci.

5. Per i posti di presidente di sezione "lavoro", fermi restando gli altri punteggi, per le attitudini potranno essere anche attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta dall'esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia e/o da pubblicazioni di rilevante interesse.”]

Posti di sostituto della Direzione Nazionale Antimafia

1. Attitudini

- valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni e/o settori diversi di attività giudiziaria

fino a punti 3

- valutate sulla base della specifica esperienza ed attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria

fino a punti 6

- valutate con riferimento all'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica

punti 2

nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la D.D.A.

punti 3

- valutate con riferimento all'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o la Cassazione

punti 1

- valutate con riferimento all'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi

punti 1

I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro.

2. Merito

Impegno particolare, anche sotto il profilo della preparazione professionale, dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria

fino a punti..... 3

Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi ed impegnativi.

3. Anzianità

L'anzianità nel ruolo è valutata, ai sensi del comma secondo dell'art. 76 bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (aggiunto dall'art. 6 d.l. 20 novembre 1991 n. 367), solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali.

Titolo V

TRASFERIMENTI SPECIALI

PAR.XX

Trasferimenti di ufficio disposti ai sensi della legge n. 356 del 1991

La procedura ed i criteri per il trasferimento di ufficio nei posti non richiesti da coprire con urgenza ai sensi degli art. 3 legge 16 ottobre 1991 n. 321 e 3 della legge 8 novembre 1991 n. 356 è regolata dalla circolare approvata dal Consiglio il 7 gennaio 1992.

PAR. XXI

Trasferimento d'ufficio per la copertura dei posti di magistrato corte appello privi di aspiranti ai sensi degli artt. 4 legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 10 legge 20 dicembre 1973, n. 831

1. L'art. 4 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 va così interpretato:

a) Per la data in cui si è verificata l'effettiva vacanza si deve intendere la data nella quale il magistrato che occupava il posto da coprire sia deceduto o quella a partire dalla quale sia stato collocato a riposo o fuori ruolo o quella del D.M. che ha recepito la deliberazione del Consiglio di accettazione delle sue dimissioni o quella di adozione della delibera di trasferimento;

b) la dizione "magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante" va riferita a quei magistrati di corte di appello i quali, al momento in cui si procede alla pubblicazione della vacanza, non siano stati trasferiti ad uffici di altro distretto;

c) nessuna rilevanza possono assumere, ai fini del trasferimento d'ufficio di cui si tratta, i motivi di salute dei magistrati suscettibili di trasferimento né le esigenze di servizio dell'ufficio al quale tali magistrati si trovano assegnati.

d) i suddetti trasferimenti debbono essere deliberati senza indugio dal Consiglio con precedenza assoluta sugli altri.

2. I magistrati portatori di handicap o con familiari conviventi ed assistiti portatori di handicap sono esclusi dal trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 33 comma quinto della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

PAR. XXII

Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico

1. L'art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 al comma terzo prevede che, "in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede".
2. Analoga disposizione è contenuta nel comma quarto dello stesso articolo per il caso di riduzione di organico, con la previsione che il trasferimento forzoso è disposto per i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero. Infine, l'ultimo comma del citato articolo stabilisce che si debba tener conto, nei tramutamenti suddetti, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.
3. Conseguentemente, se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso sarà assegnato al magistrato interessato nell'ordine indicato ed in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni. In alternativa, il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

PAR. XXIII

Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza o provvedimento cautelare disciplinare

1. Il trasferimento disposto da sentenza della sezione disciplinare passata in giudicato o da ordinanza cautelare o per motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o per i motivi indicati negli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario dovrà essere eseguito senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2. La sede e l'ufficio di destinazione saranno scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e saranno attribuiti con il criterio del concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V..
3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, inviterà l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o ad esprimere le sue preferenze in ordine

alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente punto 2.

4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del comma 1° ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi del paragrafo XXVI commi 2° e 3°.

PAR. XXIV

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, sarà destinato, con precedenza, previo interpellato, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.

2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, sarà destinato con precedenza ad uno dei posti vacanti del medesimo livello, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, ad uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione ad un ufficio di diverso livello o in diverso distretto, si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

PAR. XXV

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale.

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, in caso di mancata elezione il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza o comunque questo non sia competente ex art. 11 cpp rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta. **[ELIMINARE: “sempreché tale destinazione comporti, per gli uffici di primo grado, l'esercizio di funzioni giudicanti”.]**

Nel caso in cui il magistrato non possa essere assegnato al posto di provenienza o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo – fermi i limiti su indicati – dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un altro posto vacante di un ufficio di pari livello della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

3. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di cui all'art. 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza e fuori dalla circoscrizione elettorale, che comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

4. Per la scelta della sede indicata ai commi 2° e 3° si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato.

5. I criteri di cui ai commi che precedono si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo successivamente alla scadenza del mandato elettorale nonché alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trova la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato sia stato eletto o sia stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp.

6. I magistrati che sono stati candidati alle elezioni politiche od amministrative e non sono stati eletti non possono essere destinati a sedi del distretto, o dei distretti, nel quale o nei quali sono ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali nell'ambito della quale o delle quali il magistrato è stato candidato ovvero del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp per il periodo di 5 anni, decorrenti dalla data delle elezioni.

Nel caso di elezione o di incarico pubblico nelle amministrazioni degli enti locali, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto, o dei distretti, nell'ambito del quale o dei quali il medesimo è stato eletto od è stato chiamato a ricoprire una carica pubblica ovvero del distretto o dei distretti competenti ex art. 11 cpp, non può avvenire prima del termine di 5 anni, decorrente, rispettivamente, dalla data delle elezioni o dalla scadenza del mandato o dalla cessazione della carica pubblica.

7. Nel caso in cui il magistrato provenga da un ufficio a giurisdizione nazionale, ossia da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni

che precedono non si applicano e il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta.

Se il posto non sia più vacante, il magistrato, previo interpello, potrà essere assegnato, con concorso virtuale, ad un altro posto vacante.

8. I magistrati fuori dal ruolo organico della magistratura che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si siano candidati o siano stati eletti o siano stati chiamati a svolgere un incarico pubblico presso un ente locale, potranno essere destinati, mediante concorso virtuale, ad un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura o siano stati eletti ovvero siano stati chiamati a ricoprire una carica pubblica, nonché di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex art. 11 cpp.

PAR. XXV bis

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale.

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni per il Parlamento Europeo, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza o comunque questo non sia competente ex art. 11 cpp rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta. **[ELIMINARE: “sempreché tale destinazione comporti, per gli uffici di primo grado, l'esercizio di funzioni giudicanti”.]**

Nel caso in cui il magistrato non possa essere assegnato al posto di provenienza o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo – fermi i limiti su indicati – potrà essere assegnato, previo interpello, ad un altro posto vacante del medesimo ufficio o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

3. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di

cui all'art. all'art. 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza, che comporti l'esercizio di funzioni giudicanti.

4. Per la scelta della sede si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato.

5. Nel caso in cui il magistrato provenga da un ufficio a giurisdizione nazionale, ossia da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, se necessario, della pubblicazione intervenuta.

Se il posto non sia più vacante, il magistrato, previo interpello, potrà essere assegnato, con concorso virtuale, ad un altro posto vacante.

6. I magistrati fuori dal ruolo organico della magistratura che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si siano candidati o siano stati eletti, potranno essere destinati, mediante concorso virtuale, ad un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura o siano stati eletti, nonché di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex art. 11 cpp.

7. I magistrati che sono stati candidati alle elezioni europee e non sono stati eletti non possono essere destinati a sedi del distretto di provenienza per il periodo di 5 anni, decorrenti dalla data delle elezioni.

Nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto di provenienza ovvero a sede nell'ambito del distretto o dei distretti in cui il medesimo è stato eletto, non può avvenire prima del termine di 5 anni, decorrente dalla scadenza del mandato.

PAR. XXVI

Assegnazione della sede ai magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai paragrafi che precedono, i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in posizione di aspettativa possono chiedere, in alternativa alla permanenza fuori dal ruolo della magistratura, di essere assegnati ad una sede

vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2° per poter espletare il mandato o l'incarico amministrativo.

2. Il magistrato dovrà essere assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, anche non pubblicato, previa acquisizione del parere di cui all'art. 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni, che si trovi in un distretto viciniore, diverso da quello competente ex art. 11 cpp, rispetto a quello di provenienza, che si trovi fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato e compori l'esercizio di funzioni giudicanti.

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28a del paragrafo V, tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì qualora il magistrato che ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali, fuori ruolo per altra ragione, chieda il ricollocamento in ruolo, nonché nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento ai sensi dell'art. 78, comma 6° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 dalla sede attualmente occupata ad una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

5. Nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ex art. 11 cpp e senza previo collocamento in aspettativa, ad una competizione elettorale (ivi compresa l'ipotesi della semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale) il Consiglio, cui il magistrato ha l'onere di una tempestiva segnalazione, valuterà la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità, all'esito delle elezioni.”

PAR. XXVII

Richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della Giustizia

Per quanto riguarda il richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della Giustizia, anche alla luce di quanto è previsto dall'art. 15 della legge n. 195 del 1958, debbono essere distinte le seguenti ipotesi:

1) nel caso in cui è il Ministro a chiedere che il magistrato "cessi dalla destinazione al Ministero" (a questa ipotesi deve essere assimilata anche quella relativa ai magistrati in servizio presso il Gabinetto del Ministro o le Segreterie dei Sottosegretari R.D.L. 8 aprile 1940 n. 830 nel caso di sostituzione del Ministro e dei sottosegretari), il magistrato, dopo essere stato interpellato, dovrà essere destinato, con precedenza assoluta, al posto in precedenza ricoperto, previo annullamento, se necessario, della pubblicazione della relativa vacanza eventualmente intervenuta; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al

posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore.

Per l'assegnazione ad un posto diverso o di diverso livello richiesto dal magistrato, ove non sia in via di espletamento un concorso ordinario, si procede con concorso virtuale, ai sensi del par. 5 punto 28.

2) Nel caso in cui per l'incarico fuori ruolo sia previsto per legge o fonti normative equiparate o, in assenza di queste, circolari del Consiglio Superiore della Magistratura un termine massimo di durata, il magistrato è tenuto a presentare domanda di assegnazione ad una nuova sede entro i 6 mesi precedenti la scadenza, nell'ambito di concorsi ordinari. In mancanza, sarà assegnato, con precedenza, all'ufficio di provenienza; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore.

3) Nel caso in cui sia il magistrato a chiedere di rientrare in ruolo, lo stesso sarà destinato con precedenza all'ufficio di provenienza; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore. Per il conferimento di posti diversi, il magistrato, se fuori ruolo da più di tre anni, potrà partecipare a concorso virtuale; altrimenti, dovrà partecipare ai concorsi ordinari.

La stessa disciplina si applica ove, scaduto il termine massimo di durata, l'incarico si sia protratto in via di fatto, e ciò anche nella ipotesi che per il magistrato il Ministro abbia disposto la cessazione dell'incarico.

La disciplina che precede rimane applicabile ai soli magistrati che si trovino nella situazione disciplinata dall'art. 50, co. 5 lett. c) del Decreto Legislativo n. 160 del 2006.

PAR. XXVIII

Magistrati collocati fuori ruolo e in servizio presso altri Ministeri o altri enti (es. Corte Costituzionale)

I principi sopra indicati per il richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della giustizia valgono anche per quelli collocati fuori ruolo e in servizio presso altri Ministeri o altri Enti (es. Corte costituzionale).

Par. XXIX

Magistrati collocati fuori ruolo come componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura

Alla scadenza del mandato elettivo il ritorno in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura è regolato da quanto previsto dalla legge 28 marzo 2002, n. 44.

Par. XXX

Magistrati segretari e dei magistrati addetti all'Ufficio Studi del Consiglio

Nel caso di richiamo in ruolo dei magistrati segretari e dei magistrati addetti all'Ufficio Studi del Consiglio si applicano i criteri indicati per il richiamo in ruolo, su messa a disposizione dei magistrati in servizio presso il Ministero della Giustizia.

PAR. XXXI

Regola di interpretazione della disciplina del concorso virtuale.

Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi.